



COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE
ENTE GESTORE
RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
***“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA-
PORTO CESAREO”***



**PIANO TERRITORIALE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”**

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Supervisione Tecnica:

Dr. Tarcisio Basile

Responsabile Ufficio del Parco

Supervisione Scientifica:

Di.S.Te.B.A. - Università del Salento

Coordinamento VAS:

Dott. Stefano Arzeni

Consulenze specialistiche:

Dott.ssa M. Antonietta Cesari

Dott.ssa Daniela De Fazio

Avv. Marco Greco

**PIANO TERRITORIALE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”**

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

SOMMARIO

TITOLO I - NORME E CRITERI DI FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE pag. 3

Art. 1 Finalità pag. 3

Art. 2 Accesso all'area naturale protetta pag. 3

Art. 3 Infrastrutture e viabilità pag. 3

Art.4 - Circolazione nella Riserva Naturale pag. 3

Art.5 Norme di comportamento pag. 4

Art. 6 Iniziative turistiche pag. 4

Art. 7 Raccolta di funghi epigei pag. 5

Art. 8 Divieti temporanei di accesso pag. 5

Art. 9 Deroghe pag. 5

Art. 10 Attività di studio tecnico scientifiche, documentazione, riprese audio-video pag. 5

TITOLO II - NORME E CRITERI PER LA VIGILANZA pag. 6

Art. 11 Vigilanza pag. 6

Art. 12 – Sanzioni pag. 6

TITOLO I - NORME E CRITERI DI FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 1 Finalità

Con il presente Regolamento si vuole disciplinare la modalità di fruizione delle aree comprese all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "*Palude del Conte e duna costiera - Porto Cesareo*", affinché esse siano accessibili e fruite senza alterare le componenti ambientali.

Art. 2 Accesso all'area naturale protetta

1. L'accesso all'intera area naturale protetta è consentito tutti i giorni, senza limitazione di orario, secondo le disposizioni valide per le singole zone. E' facoltà dell'Ente di gestione impedire o limitare temporaneamente l'accesso a zone interessate da interventi di ripristino o conservazione e delimitate con apposita segnaletica.
2. Lungo i percorsi definiti e individuati dal Piano della Riserva e nei luoghi e negli edifici aperti al pubblico, è permesso l'accesso pedonale tutti i giorni.
3. Al di fuori dei percorsi di cui sopra è vietato l'accesso pedonale, ad esclusione:
 - di quanti abbiano il diritto di godere degli immobili presenti all'interno dell'Area della Riserva;
 - di quanti esercitino attività lavorativa in tali immobili;
 - dei partecipanti alle visite guidate autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva Naturale.

Art. 3 Infrastrutture e viabilità

1. Nelle zone classificate A e B la viabilità è limitata alla rete stradale e viaria minore esistente, fatta eccezione per ulteriori tratti stradali eventualmente necessari al perseguimento delle finalità della Riserva.
2. I sentieri presenti nella zona A sono chiusi al libero transito sia motorizzato che pedonale, fatta eccezione per le attività espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione e per i mezzi necessari al servizio di sorveglianza.
3. Nell'area della Riserva Naturale, è obbligatorio l'interramento delle linee elettriche e telefoniche qualora, a parere dell'Ente di gestione, e a seguito di considerazioni d'ordine paesaggistico o architettonico non consentano un tollerabile inserimento ambientale delle stesse.

Art.4 - Circolazione nella Riserva Naturale

1. L'accesso e la circolazione, limitatamente ad autoveicoli, cicli e altri mezzi non motorizzati, è permesso unicamente lungo i percorsi definiti ed individuati dal Piano della Riserva.

2. Lungo i percorsi di cui sopra, è fatto divieto a chiunque di raggiungere velocità elevate e ad ogni modo di assumere comportamenti tali da costituire condizioni di pericolo, intralcio o disturbo al traffico pedonale.
3. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica.
4. L'Ente Gestore favorisce la fruizione della Riserva Regionale ai disabili, purché su mezzi elettrici di potenza e di dimensioni ridotte.

Art.5 Norme di comportamento

1. E' vietato:

- a) organizzare manifestazioni sportive non autorizzate;
- b) utilizzare all'aperto apparecchi radio o impianti di amplificazione con emissioni sonore esterne con esclusione dei mezzi impiegati in servizio di vigilanza;
- c) danneggiare attrezzature e arredi della Riserva Naturale;
- d) effettuare il campeggio libero;
- e) condurre cani o altri animali domestici privi di guinzaglio.

Art. 6 Iniziative turistiche

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area protetta. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.

2. l'Ente di gestione promuove l'azione dei Comuni, delle Pro Loco, delle altre associazioni e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti la Riserva naturale. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con l'Ente di Gestione.

3. Perno dell'organizzazione turistica sono i centri di visita o di documentazione, opportunamente dislocati nel territorio della Riserva, allo scopo di reperire, produrre, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e della cultura locale. Tali strutture rappresentano i fondamentali punti di riferimento per le iniziative turistiche, per le esposizioni dell'artigianato, dell'arte, delle tradizioni locali e per il materiale storico, archeologico, fossile e naturalistico; così da sollecitare il formarsi della conoscenza pubblica dei caratteri salienti del territorio della riserva naturale. In particolare, i centri di documentazione operano su livelli di maggior dettaglio riguardo ai vari aspetti

naturalistici e culturali della Riserva; organizzano al loro interno apposite strutture dedicate alla specifica funzione di ricerca, archivio e documentazione dei reperti, botanici, zoologici, culturali; si

dotano, infine, del relativo materiale formativo, informativo ed educativo come libri, diapositive e filmati ad uso didattico.

4. L'Ente di Gestione, previa stipula d'apposite convenzioni con soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore, può elaborare programmi relativi a gite, escursioni e passeggiate, con il preciso intento di instaurare il miglior approccio tra i visitatori e la realtà del territorio della Riserva: in modo da diffondere un uso corretto e consapevole delle risorse ambientali.

5. Le attività escursionistiche organizzate sono autorizzate dall'Ente Gestore, il quale potrà applicare una tariffazione quale contributo per la cura e manutenzione dei sentieri escursionistici della Riserva. Le guide dovranno essere espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

6. Le attività turistiche, l'escursionismo e il flusso dei visitatori all'interno della Riserva Naturale devono ispirarsi ai seguenti criteri, al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti pubblici o privati che operano in quest'ambito:

- a) Opportuna segnalazione dei percorsi più significativi e dei circuiti di visita, lungo il loro tracciato;
- b) Collocazione lungo i percorsi escursionistici di tabelle illustranti le caratteristiche del luogo, al fine di consentire la visita anche in assenza di guida;

Art. 7 Raccolta di funghi epigei

La raccolta di funghi epigei è consentita ai proprietari e a coloro che hanno un diritto di godimento sul fondo, con le modalità stabilite dalla legge regionale n.12 del 2003, art.5, comma 1 e successive modifiche.

Art. 8 Divieti temporanei di accesso

L'Ente di Gestione ha facoltà di vietare temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone, seppur tale accesso è a fini silvocolturali, faunistici, agricoli o per motivi di studio o sperimentazione.

Art. 9 Derghe

1. Nei casi di necessità relativi al servizio da compiere, al personale dell'Ente di Gestione sono previste deroghe alle norme del presente Regolamento.

Art. 10 Attività di studio tecnico scientifiche, documentazione e di riprese audio-video

1. Sono considerate attività tecnico scientifiche della Riserva naturale tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ai fini didattici, di ricerca, studio e conoscenza dell'ambiente naturale e antropico.

2. Tutte attività tecnico scientifiche che si svilupperanno nella Riserva Naturale, devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione che dovrà redigere un apposito regolamento che dovrà definire le tipologie delle attività consentite, le modalità di svolgimento ed i soggetti abilitati.

3. L'Ente di Gestione può autorizzare:

- attività di studio, di documentazione e di riprese audio o visive non a scopo di lucro
- attività in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento, a scopi didattici, di studio e di ricerca scientifica. Tali attività, svolte sotto controllo dell'Ente di Gestione, non devono alterare l'equilibrio naturalistico-ambientale e devono rispettare i tempi e le modalità prestabilite dall'Ente stesso.
- iniziative a scopi commerciali proposte da enti o società, dopo verifica della conformità delle stesse con i programmi di tutela del territorio, e dopo conferimento di eventuali oneri relativi a carico del richiedente.

TITOLO II - NORME E CRITERI PER LA VIGILANZA

Art. 11 Vigilanza

1. All'interno della Riserva Naturale svolgono attività di vigilanza tutti soggetti preposti per legge.
2. I soggetti di cui al precedente comma, devono recapitare tempestivamente all'Ente di Gestione copia dei verbali di contestazione ed ogni altra notizia concernente la modalità, il luogo, il momento della trasgressione e le generalità del trasgressore; nonché segnalare allo stesso i fenomeni di inquinamento ed i danneggiamenti dell'ecosistema della Riserva Naturale eventualmente rilevati.

Art. 12 – Sanzioni

1. Eventuali violazioni delle norme del presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.5/2006.
2. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi della Riserva, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Ente di Gestione ha facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.